



PROVINCIA di COSENZA

Settore Ambiente

Servizio "Tutela delle Acque dall'inquinamento, disciplina Impianti Privati-AUA"

Allegato n. 1

All'Autorizzazione Unica Ambientale adottata ai sensi del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii., riferita al titolo abilitativo di cui alla lett. a), comma 1, art. 3 del medesimo DPR. Ditta: "ENI SPA - PV18649". Ubicazione Stabilimento: Via Popilia 138/C nel Comune di Cosenza - Attività: Impianto distribuzione carburanti. Pratica SUAP n. CRFDNC71R27D086C-18032022-1030 Prot. 0001968 del 18/03/2022.

Soggetto competente in materia Ambientale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c del DPR 59/2013: Comune di Cosenza

Prescrizioni Tecniche.

Relativamente al titolo di cui alla lett. a), comma 1, art. 3 del DPR 59/2013 (scarico in pubblica fognatura), viene prescritto il rispetto di quanto previsto dal Comune di Cosenza, giusto provvedimento prot. n. 694 del 24/03/2022 adottato dal competente "Settore 8 Ambiente Decoro Urbano e Parco Auto" del medesimo Comune, qui di seguito riportato.



COMUNE DI COSENZA
Settore 8 Ambiente Decoro Urbano e Parco Auto

Id flusso 634

del 29/03/2022

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
ACQUE REFLUE METEORICO/ INDUSTRIALI
(D. lgs. n. 152 del 2006 ss.mm.ii. , DPR 13 Marzo 2013, n.59 e ss.mm.ii.)

IL DIRIGENTE

Premesso

- che in data 18/03/2022 è stata inviata al SUAP del Comune di Cosenza, tramite lo sportello informatico "Impresa in un giorno", presso l'Ufficio SUAP comunale, la Pratica N. 8737 – Identificativo Pratica CRFDNC71R27D086C-18032022-1030, per il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue meteoriche/industriali derivanti dal dilavamento piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti di proprietà della società ENI SPA sito a Cosenza in via Popilia, 138/C (CS) foglio n. 15 particella n. 995, trasmessa dall' ing. Pier Giorgio Falvo nato a Cassano allo Ionio il 07/08/1961 in qualità di tecnico incaricato, per conto della Ditta Individuale Domenico Carofiglio, rappresentata dal sig. Domenico Carofiglio nato il 27/10/1971 a Cosenza, in qualità di titolare e gestore dell'impianto ENI spa PV18649 giusto contratto di comodato n. 1657 del 20/12/2021;

Considerato

- che l'istanza di che trattasi, corredata di tutti gli elaborati tecnici previsti dalla normative vigente in materia è stata trasmessa dal SUAP comunale il 21/03/2022 al Settore 8 Ambiente e Decoro Urbano di questo Ente;

Dato atto

- che il Responsabile del Procedimento del Settore 8 Ambiente e Decoro Urbano del Comune di Cosenza, individuato nella persona del dipendente funzionario ing. Lorella Pezzi, ha preso atto e esaminato gli elaborati presenti sulla piattaforma IMPRESA IN GIORNO;

Ritenuto di dover accogliere l'istanza in premessa;

Visto

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- il DPR 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti

sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35" e ss.mm.ii.;

Evidenziato che, per il procedimento SUAP in argomento, l'Ufficio scrivente è l'Ente competente al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico in rete di pubblica fognatura;

AUTORIZZA

lo scarico in pubblica fognatura, reflue meteoriche/industriali derivanti dal dilavamento piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti di proprietà della società ENI SPA sito a Cosenza in via Popilia, 138/C (CS) foglio n. 15 particella n. 995, nel pozzetto comunale identificato dalle coordinate geografiche LAT. 39.306686 e LONG. 16.256683, individuando il Sig. Domenico Carofiglio nato il 27/10/1971 a Cosenza, gestore dell'impianto ENI spa PV18649 e titolare del presente provvedimento, con l'obbligo di ottemperanza alle seguenti prescrizioni minime:

1. dovranno essere eseguite, su richiesta e a spese del titolare, non meno di quattro campionamenti annui in autocontrollo, di cui almeno uno all'anno a cura della competente ARPACAL, al fine dell'accertamento del rispetto dei limiti indicati nella tabella 3 dell'Allegato 5 della parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
2. il titolare dovrà trasmettere tempestivamente i risultati dei campionamenti di cui sopra all'Ufficio scrivente, ed entro tre mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte della Provincia di Cosenza, pena la sospensione del provvedimento stesso, dovrà inoltrare i risultati delle analisi chimico-fisiche-battereologiche eseguite dall'ARPACAL competente per territorio, dai quali si dovranno rilevare la rispondenza dello scarico ai valori limite di cui alla tab. 3 dell'allegato 5 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero a quelli previsti dalle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5, se trattasi di scarico contenente le sostanze di cui alle citate tabelle;
3. ai sensi del comma 5 dell' articolo 101 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
4. venga mantenuto accessibile per il campionamento e controllo il punto di prelievo, posto immediatamente a monte del punto di immissione in fognatura, e dovrà essere garantita la manutenzione, a cura del titolare, che rimane responsabile della corretta funzionalità dello stesso;
5. lo scarico dovrà essere adeguato tempestivamente a tutte quelle prescrizioni che la Regione, la Provincia o le altre Autorità competenti dovessero in futuro impartire;
6. le interruzioni, anche parziali, dell'impianto di trattamento, per la manutenzione programmata, e la ripresa, dovranno essere comunicate preventivamente al Comune, alla Provincia, e all'ARPACAL;
7. le interruzioni non programmate, per causa di forza maggiore, guasti, assenza di energia elettrica, dell'impianto di trattamento, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune, alla Provincia, all'ARPACAL, con la specificazione dei tempi necessari per l'effettuazione degli interventi di ripristino della funzionalità e delle misure di prevenzione di eventuali fenomeni di

inquinamento;

8. qualsiasi intervento da cui derivi una modifica degli scarichi, in termini quantitativi e qualitativi, rispetto a quanto autorizzato, sarà subordinato ad ulteriore procedimento di autorizzazione allo scarico;

9. i fanghi derivanti dal processo depurativo dovranno essere gestiti nel rigoroso rispetto di quanto prescritto nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

10. eventuali rifiuti, sia allo stato liquido che solido, prodotti dall'attività in esercizio per l'autolavaggio, non potranno essere in nessun caso miscelati alle acque di scarico medesime, ed essere gestiti pertanto secondo la disciplina prevista dall'art. 190 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

La mancata ottemperanza di una sola delle prescrizioni sopra elencate comporterà la sospensione del presente provvedimento e conseguentemente l'interruzione dello scarico.


La violazione delle disposizioni vigenti in materia comporterà per il titolare dello scanco l'applicazione delle sanzioni di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è valido per quindici anni decorrenti dalla data del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte dell'Ente competente.

Sei mesi prima della sua scadenza, con apposita istanza da inoltrare tramite SUAP, correlata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1, del DPR 59/2013, ne deve essere esplicitamente chiesto il rinnovo, in caso contrario, decorso il periodo di validità, lo scarico, se mantenuto sarà considerato abusivo.

Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

Il Dirigente del Settore 8
ing. Giovanni Ramundo



Il Responsabile del Procedimento
ing. Lorella Pezzi

